



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ALLEGRINI, SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, FAZZONE, DI STEFANO, ZANOLETTI, NESPOLI, FASANO e SANTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2011

Disposizioni in materia di determinazione dei tempi di pagamento per alcune tipologie di cessione periodica o continuativa di prodotti agricoli, ittici o alimentari

ONOREVOLI SENATORI. – Le differenze intercorrenti tra le norme inerenti i tempi di pagamento e le differenti prassi seguite negli Stati membri dell'Unione europea costituiscono un ostacolo al regolare funzionamento del mercato interno. Nella seconda metà degli anni Novanta, la Comunità ha avviato le procedure per l'armonizzazione delle diverse normative nazionali: a conclusione del procedimento è stata adottata la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, con la quale sono state enunciate le indicazioni per combattere i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il legislatore italiano ha recepito la direttiva con la legge 1° marzo 2002, n. 39 - legge comunitaria 2001 (articolo 26), e l'ha successivamente attuata con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Con il decreto legislativo n. 231 del 2002, diversificando le modalità di applicazione a seconda dei prodotti oggetto della transazione, si è, tra l'altro, identificato e disciplinato il saggio degli interessi applicabili in caso di ritardi nei pagamenti (articolo 5), avendo preventivamente chiarito che gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (articolo 4). Il legislatore, inoltre, riconoscendo particolarità applicative alle cessioni aventi per oggetto i prodotti alimentari deteriorabili, ha ritenuto di dover determinare per tali prodotti saggi d'interesse e termini legali specifici (articolo 4, comma 3).

I termini legali individuati (entro sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti) non appaiono oggi adeguati alle caratteristiche della maggioranza di tali tipologie produttive, la cui individuazione il decreto legislativo ha demandato ad un successivo

decreto ministeriale (decreto del Ministro delle attività produttive 13 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2003).

Analizzando il quadro normativo degli altri Paesi dell'Unione europea si evidenziano situazioni estremamente diversificate rispetto alla realtà italiana.

Nell'assoluta maggioranza dei casi, le diverse legislazioni in essere nei Paesi europei tengono in particolare considerazione la deteriorabilità dei prodotti e di conseguenza i tempi massimi di banco previsti, rendendo rapidamente monetizzabile il valore dei tempi d'esitazione, e definiscono, facendo salvi gli interessi dei fornitori, tempi di pagamento ridotti rispetto ai massimi previsti dalla normativa italiana.

A tal proposito vanno segnalate, in particolare, le iniziative, anche recenti, assunte dalla Repubblica francese e dal Regno di Spagna che hanno inteso, con nuove disposizioni, velocizzare i pagamenti delle forniture dei prodotti freschi.

Il Regno di Spagna, difatti, con la legge n. 15 del 2010, in vigore dal 7 luglio 2010, ha accelerato e fluidificato i passaggi di denaro all'interno delle filiere per evitare che i ritardi nei pagamenti possano provocare danni anche gravi per le imprese fornitrici.

La nuova legge spagnola fissa termini massimi di pagamento rigidi e stabilisce l'impossibilità di negoziare termini superiori a quelli definiti per legge, che sono individuati per i prodotti freschi e deperibili in trenta giorni dalla data di emissione della fattura.

Da parte sua la Repubblica francese, con la legge n. 776 del 2008 «per la modernizzazione dell'economia», ha introdotto nel co-

dice commerciale sostanziali innovazioni in materia di termini di pagamento.

La nuova legge francese, da un lato, determina i tempi massimi di pagamento e, dall'altro, introduce aumenti nelle penali economiche applicabili a carico dell'acquirente inadempiente: per le derrate alimentari vengono individuati termini inderogabili di pagamento di trenta giorni dalla data di emissione della fattura. Si prevede, inoltre, il cambiamento progressivo dei termini in uso, per arrivare ai nuovi termini entro il 1° gennaio 2012, attraverso la sottoscrizione, da parte delle organizzazioni professionali, di un accordo collettivo che dovrà essere poi sottoposto all'approvazione dell'Autorità per la concorrenza.

Pertanto, mentre Paesi europei come Spagna e Francia reagiscono all'introduzione di nuove pratiche commerciali prevedendo un'accelerazione ed una semplificazione dei passaggi di denaro, la normativa italiana è ferma a quanto previsto, e per altro mai applicato nello specifico dei prodotti deteriorabili, dal decreto legislativo n. 231 del 2002.

L'Italia è infatti il Paese europeo con i tempi medi di pagamenti più elevati. Inoltre, mentre dalle numerose analisi disponibili si evince che nel 2009 e nel 2010 i tempi di pagamento scendono in tutta Europa, le stesse analisi evidenziano che in Italia si riscontrano ulteriori aumenti.

Infatti, come è noto al mondo produttivo, chi deve pagare, grazie anche alla possibilità di stabilire un termine superiore, spesso procrastina i termini senza incorrere in nessuna sanzione, contravvenendo non solo alla legge, ma anche all'etica professionale alla

quale dovrebbero essere improntati i rapporti economici.

Sotto altro aspetto l'Italia, come evidenziato dall'Osservatorio Ispo-Confartigianato, si colloca al 170° posto su 183 nazioni per i tempi della giustizia: 1.210 giorni sono necessari mediamente in Italia per tutelare un contratto, contro i 515 giorni della Spagna, i 399 del Regno Unito, i 394 della Germania, i 331 della Francia.

L'allungamento dei tempi di pagamento è un fenomeno particolarmente allarmante per le piccole imprese e quindi per le aziende agricole, in quanto tale prassi mette inevitabilmente a dura prova la finanza aziendale.

Le innovazioni che con la presente proposta si intendono introdurre riguardano, principalmente, la necessità che le cessioni periodiche o continuative di durata superiore a due mesi siano sempre supportate da contratti scritti (articolo 1) e che tali contratti siano redatti secondo precisi schemi tipo (articolo 2). La proposta, inoltre, indica i requisiti dei contratti di cessione dei prodotti (articolo 4). Per i prodotti con termine di scadenza o conservazione non superiore a sessanta giorni viene previsto il pagamento non oltre trenta giorni dalla consegna o dal ritiro (articolo 5). Viene, inoltre, introdotto il riconoscimento di «titolo esecutivo» alle fatture non pagate nei termini (articolo 6), nonché prevista una sanzione amministrativa per la violazione dell'articolo 1 (articolo 7). La vigilanza sull'applicazione della legge è affidata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che promuove anche la formazione di accordi quadro relativi alla cessione dei prodotti (articolo 3).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le cessioni periodiche o continuative di durata complessiva superiore a due mesi aventi ad oggetto un prodotto agricolo, ittico o alimentare di qualunque origine, non trasformato, parzialmente trasformato o trasformato, sono oggetto di contratto scritto tra produttore ed acquirente.

Art. 2.

1. I contratti di cui all'articolo 1 sono redatti secondo schemi tipo, determinati per tipologia di prodotto alimentare e promossi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o mediante la partecipazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. In mancanza degli schemi tipo di cui al comma 1, provvede alla loro redazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura-Unioncamere.

Art. 3.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge. Il medesimo Ministero adotta le opportune iniziative al fine di favorire la stipula di accordi quadro, di durata non inferiore ad un anno, relativi alla cessione di prodotti di cui all'articolo 1, tra le organizzazioni di categoria delle imprese interessate alla specifica categoria di prodotto, rappre-

sentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie dei prodotti di cui all'articolo 1 per le quali trovano applicazione le disposizioni della presente legge.

Art. 4.

1. I contratti di cui all'articolo 1, oltre ai requisiti di cui all'articolo 1325 del codice civile, prevedono:

a) le caratteristiche qualitative del prodotto oggetto del contratto;

b) la quantità del prodotto consegnato o da consegnare dal produttore all'acquirente per il periodo di durata del contratto;

c) la quantificazione e la temporalizzazione delle variazioni ammesse;

d) le condizioni da applicare in presenza di variazioni quantitative eccedenti i livelli concordati;

e) le modalità e i termini inderogabili di pagamento;

f) le disposizioni e le penalità da applicare nel caso in cui il produttore o l'acquirente non rispetti gli obblighi sottoscritti;

g) la determinazione del saggio di interesse moratorio applicabile, in misura non inferiore a quella individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

h) le modalità di risoluzione delle controversie.

Art. 5.

1. Il pagamento del corrispettivo per cessioni aventi ad oggetto i prodotti di cui all'articolo 1 con data di scadenza o termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni deve essere effettuato entro

il termine di trenta giorni dalla data di consegna o di ritiro dei prodotti medesimi.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, si applica a carico dell'acquirente inadempiente una penale dell'importo di euro 500, unitamente agli interessi, che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza.

Art. 6.

1. Le fatture emesse in applicazione dei contratti di cui all'articolo 1, non pagate decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del prodotto da parte dell'acquirente, costituiscono titolo esecutivo.

2. Le parti possono stabilire un termine superiore a quello di cui al comma 1, a condizione che la diversa pattuizione venga stabilita per iscritto nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 3.

Art. 7.

1. In caso di accertata violazione dell'obbligo disposto dall'articolo 1, al produttore e all'acquirente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

Art. 8.

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

b) il decreto del Ministro delle attività produttive 13 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2003.

